

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **229/1976** (ECLI:IT:COST:1976:229)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Udienza Pubblica del **06/10/1976**; Decisione del **12/11/1976**

Deposito del **24/11/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8584**

Atti decisi:

N. 229

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 24 novembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 321 del 1 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 (modifica ed integrazione delle disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per

l'edilizia economica e popolare), nonché dell'art. 25 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 13 giugno, il 6 giugno e il 23 maggio 1972 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Vito Piscicelli Taeggi Maria Teresa, D'Amico Carlo e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, la società Face Standard e la società Sivam, iscritte ai nn. 168, 169 e 170 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;

2) ordinanze emesse il 29 maggio e l'11 dicembre 1973 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra Viola Carlo ed altri, Pappalardo Carmine e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 439 e 447 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra la GESCAL e Montera Matteo, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;

4) ordinanze emesse il 5 febbraio e il 18 giugno 1974 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Vargas Macciucca Maria Teresa, la società cine ottica tecnica Scotti e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 472 e 547 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975 e n. 48 del 19 febbraio 1975;

5) ordinanze emesse il 30 gennaio 1973 e il 1 dicembre 1972 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Santis Adolfo ed altri, Galdo Gennaro e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 1 e 38 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975 e n. 62 del 5 marzo 1975;

6) ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Mellone Mario e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno ed il Prefetto di Salerno, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di De Vito Piscicelli Taeggi Maria Teresa, della società Face Standard, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per De Vito Piscicelli Taeggi Maria Teresa, l'avv. Carlo Fornario, per la società Face Standard, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (segnate ai numeri reg. ord. 168,169, 170, 439, 447, 472, 547 del 1974, e 1, 38, 405 del 1975) il tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1 legge 21 luglio 1965, n. 904, contenente modificazioni ed integrazioni all'art. 12 legge 18 aprile 1962, n. 167 sull'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che con ordinanza 8 gennaio 1974 parimenti indicata in epigrafe (reg. ord. n. 448 del 1974) lo stesso tribunale ha sollevato questione di legittimità dell'art. 25 legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori, ugualmente in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ritenuto che debbasi anzitutto disporre la riunione di tutti i predetti giudizi, che hanno per

oggetto e fine comuni, l'assunta illegittimità della applicazione, per le espropriazioni ivi previste, della legge n. 2892 del 1885 (legge per Napoli).

Rilevato che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in tutti i giudizi, ad eccezione di quello relativo all'ordinanza 1 dicembre 1972 (reg. ord. n. 38 del 1975), ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della sollevata questione, mentre, per quanto riguarda la suaccennata ordinanza 8 gennaio 1974, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità è basata sul fatto che con l'art. 39 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'art. 12 della citata legge n. 167 del 1972, al quale articolo fa riferimento la norma impugnata, è stato abrogato, con la conseguenza che sarebbe venuta meno l'applicabilità ai rapporti in esame della legge del 1885.

Considerato che nelle relative ordinanze è contenuta soltanto una generica dichiarazione di rilevanza, senza alcun riferimento alla predetta norma abrogante e alle conseguenti implicazioni, riguardanti sia l'ambito di estensione della norma stessa ai rapporti espropriativi per l'industrializzazione del Mezzogiorno (come quelli de quo), sia in relazione alla data dei singoli decreti di esproprio rispetto alla data della legge abrogante;

che, di conseguenza, va disposto il rinvio degli atti al tribunale di Salerno per un completo esame della rilevanza nei sensi suesposti;

che, pur dato atto che stante la particolare normativa, tale problema di rilevanza non si estende alla questione sollevata con la cennata ordinanza 8 gennaio 1974, ravvisasi opportuno, data la disposta riunione dei giudizi per l'identità della questione di fondo, soprassedere, onde provvedere in seguito con unica sentenza, alla decisione sulla questione con detta ordinanza sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.